# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1898-A

# RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)**

**(RELATORE STORCHI)**

SUL

# DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

***nella seduta del 15 marzo 1973*** *(Stampato n. 497)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
**(MEDICI)**

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
**(LUPIS)**

***Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 21 marzo 1973***

—

## Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la stazzatura delle navi con Annessi, adottata a Londra il 23 giugno 1969

***Presentata alla Presidenza il 10 ottobre 1973***

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'Agenzia marittima delle Nazioni unite (IMCO) ha promosso a suo tempo una conferenza internazionale per stabilire norme uniformi in materia di stazzatura delle navi. L'importanza di tali norme appare evidente qualora si consideri che la stazzatura delle navi è l'elemento fondamentale di riferimento per il calcolo delle tasse e delle tariffe che possono riguardare le molteplici procedure cui una nave può essere sottoposta nella sosta nei porti (ancoraggio, diritti sanitari, diritti consolari, ecc.), nei transiti dei canali, nelle operazioni di pilotaggio e rimorchio e così via.

La regolamentazione di base di tale materia è stata tradizionalmente costituita da quel-

la in atto in Gran Bretagna, ma con varianti che in tempi successivi o in particolari condizioni i singoli paesi hanno ritenuto di dover adottare, salvo poi a stabilire fra loro, attraverso una serie di accordi a carattere bilaterale, dei criteri comuni o comparativi per il riconoscimento dei certificati di stazza rilasciati in ciascuno di loro sulla base della propria legislazione nazionale.

Questa serie di accordi e l'intensificarsi degli scambi internazionali via mare, hanno messo in evidenza l'opportunità di una regolamentazione comune che infatti ha costituito oggetto della conferenza dell'IMCO del 1969.

La Convenzione internazionale firmata a Londra il 23 giugno 1969 è il risultato di questa conferenza che ha inteso sostanzialmente assicurare che navi aventi le stesse caratteristiche e gli stessi requisiti vengano considerate quali aventi anche gli stessi valori di stazza. Tale vantaggio ben evidente nel campo internazionale, costituisce un miglioramento anche delle nostre norme interne che del resto erano rimaste vincolate ad una regolamentazione risalente al 1916 e non più rispondente alle esigenze delle più moderne tecniche costruttive marittime.

Credo non sia necessario entrare nei particolari tecnici della Convenzione alla conclusione della quale, del resto, la delegazione italiana ha dato un particolare contributo attraverso l'opera dei suoi esperti.

Il Senato della Repubblica nella seduta del 15 marzo 1973 ha approvato il disegno di legge di ratifica e di esecuzione della Convenzione in esame. Il relatore confida che anche la Camera dei deputati vorrà approvarlo dati i vantaggi che essa arreca nel campo della navigazione, incidendo altresì sulla progettazione e sulla sicurezza delle navi.

STORCHI, *Relatore*.

| TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA | TESTO DELLA COMMISSIONE |
|---|---|
| ART. 1. | ART. 1. |
| Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la stazzatura delle navi con Annessi, adottata a Londra il 23 giugno 1969. | *Identico.* |
| ART. 2. | ART. 2. |
| Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 17 della Convenzione stessa. | *Identico.* |